

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 684 def.

Bruxelles, 10 dicembre 1993

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo

- (i) Proposta di decisione, sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce la Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
- (ii) Proposta di regolamento, sulla base dell'articolo 100C del Trattato che istituisce la Comunità europea, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.



Comunicazione della Commissione al Consiglio
e al Parlamento europeo

- (I) Proposta di decisione, sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, che stabilisce la Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
- (II) Proposta di regolamento, sulla base dell'articolo 100C del Trattato che istituisce la Comunità europea, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

1. Con la presente, la Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento Europeo due proposte strettamente collegate tra loro, da esaminare congiuntamente.

2. La necessità di una revisione del progetto di Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri deriva da alcuni importanti sviluppi successivi all'interruzione dei negoziati condotti dai Ministri dell'immigrazione sul progetto iniziale, nel giugno 1991, di fronte all'impossibilità di risolvere l'unico problema rimasto in sospeso (l'articolo sull'applicazione territoriale) che si frapponeva alla firma della Convenzione. Il testo presentato dalla Commissione non propone una soluzione del suddetto problema, il quale richiederà pertanto un ulteriore impegno negoziale, a livello bilaterale, da parte dei due Stati membri principalmente interessati.

3. Lo sviluppo di maggiore rilievo è costituito dall'entrata in vigore, il 1° novembre 1993, del Trattato sull'Unione europea e, in particolare, dell'articolo 100C. Quest'ultimo prescrive che alcuni aspetti della politica dei visti, precedentemente disciplinati da articoli del progetto di Convenzione, siano attribuiti alla competenza della Comunità e posti in essere attraverso strumenti comunitari.

4. Le due proposte preliminari contemplano insieme tutti gli elementi sostanziali in precedenza riuniti in un unico strumento rappresentato dal progetto di Convenzione. Ogni modifica apportata al Progetto di Convenzione è giustificata nella nota esplicativa.

5. Queste proposte, una volta adottate, costituiranno la base giuridica per la definizione di norme comuni sull'attraversamento delle frontiere esterne su cui tutti gli Stati membri potranno fare affidamento. Come più volte ribadito dal Consiglio europeo, da ultimo al vertice di Edimburgo nel dicembre 1992, si tratta di un elemento fondamentale per la creazione di uno spazio senza frontiere interne, in conformità dell'art. 7A del Trattato sull'Unione europea.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
CHE STABILISCE LA CONVENZIONE
RELATIVA AL CONTROLLO DELLE PERSONE
ALL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE

**(Proposta presentata dalla Commissione al Consiglio
a norma dell'articolo K 3, paragrafo 2,
del Trattato sull'Unione europea).**

INDICE

Relazione	pag. 3
Proposta di decisione del Consiglio	pag. 13
Convenzione relativa al controllo delle persone all'attraversamento delle frontiere esterne	pag. 17

RELAZIONE

1. Gli sforzi dei Ministri dell'immigrazione che, nell'ambito della cooperazione intergovernativa, hanno concluso una convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri della Comunità europea - convenzione che questi ultimi considerano essenziale per realizzare lo spazio senza frontiere interne, come previsto dall'articolo 7A del Trattato istitutivo della Comunità europea - sono stati coronati da successo grazie all'avvento dell'Unione europea il cui Trattato istituisce una specifica procedura per concludere convenzioni nel campo della giustizia e degli affari interni.

Sul piano formale i lavori anteriori non possono essere ufficializzati dal momento che la Convenzione giuridicamente non esiste in quanto non è stata ancora firmata. Per contro, sul piano sostanziale, resta quanto si è già acquisito sotto il profilo politico grazie ai negoziati condotti nel 1989 e 1991, che hanno cristallizzato l'unanime consenso degli Stati membri sulle norme di massima applicabili alle frontiere esterne, anche se l'accordo non si è mai materializzato a motivo dell'unica controversia bilaterale che tuttora coinvolge il Regno Unito e la Spagna, vale a dire la questione di Gibilterra.

2. L'obiettivo della presente proposta è appunto quello di non perdere quanto si è già acquisito sul piano politico, pur adeguando il testo alle esigenze giuridiche sia del Trattato sull'Unione europea, con particolare riguardo al Titolo VI, sia e soprattutto con riguardo al futuro Spazio economico europeo.

* *

*

I. GENESI DEL PROGETTO DI CONVENZIONE

Contesto dei precedenti lavori

3. Nell'ambito del programma di lavoro approvato dal Consiglio europeo di Madrid ai fini dell'instaurazione dello spazio senza frontiere interne come previsto dall'Articolo 7A ("Documento de Palma"), gli Stati membri hanno lavorato, a partire dal 1989 ed in sede intergovernativa, alla preparazione di una Convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. I lavori, condotti sotto l'egida dei ministri dell'immigrazione, hanno consentito di mettere a punto, nel giugno del 1991, grazie anche al sostegno dei successivi Consigli europei, un accordo degli Stati membri su una esauriente gamma di principi da inserire in una Convenzione che gli stessi Ministri avrebbero dovuto firmare al termine della Presidenza lussemburghese.

4. Nell'ultima fase del negoziato è purtroppo insorto il conflitto bilaterale tra Regno Unito e Spagna per quanto riguarda l'estensione del campo di applicazione territoriale a Gibilterra. Malgrado i due anni di sforzi dispiegati dalle Presidenze successive per raggiungere un compromesso, la convenzione non ha mai potuto essere firmata. Tuttavia, si è deciso che, a prescindere dalla conclusione formale dei Ministri, tutte le altre disposizioni della convenzione si sarebbero considerate acquisite "de facto" tra gli Stati membri.

5. Il periodo di stasi si è prolungato fino all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea col 1° novembre 1993, il cui Titolo VI ufficializza la cooperazione degli Stati membri nel campo degli affari interni e di quelli giudiziari.

Sul piano sostanziale, l'articolo K 1 del Trattato dispone che "ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare della libera circolazione delle persone e fatte salve le competenze della Comunità europea", merita considerare anche come questione d'interesse comune "le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone e l'espletamento dei relativi controlli" (punto 2). Quanto ai mezzi l'articolo K 3, paragrafo 2 prevede che il Consiglio dispone di tre metodi e in particolare della possibilità di "elaborare convenzioni, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali" (lettera c). Il Titolo VI precisa inoltre la procedura specifica applicabile in materia.

La necessità di adottare il testo

6. I Ministri dell'immigrazione, pur riconoscendo la necessità di rispettare il nuovo contesto giuridico, si preoccupano di preservare quanto si è già acquisito sul piano politico nel corso dei precedenti negoziati. Nella riunione di Copenaghen (1-2 giugno 1993) hanno infatti dichiarato:

"I Ministri hanno preso atto delle incidenze che il Trattato sull'Unione europea e l'accordo SEE potranno avere sul progetto di convenzione in materia di attraversamento delle frontiere esterne. I Ministri hanno considerato:

- che le eventuali modifiche da apportare al progetto di convenzione per renderlo compatibile con il Trattato sull'Unione europea devono essere di natura tecnica e limitate allo stretto necessario, restando escluso che si possa riaprire il negoziato su articoli che non siano quelli la cui revisione è da ritenersi a tal fine necessaria;
- che la questione riveste carattere puramente tecnico, per cui merita evitare che essa provochi un'impasse per motivi di ordine giuridico;
- che al tempo stesso occorre evitare qualsiasi periodo di vuoto giuridico."

7. I principali nuovi elementi intervenuti successivamente al giugno 1991 e che richiedono l'adeguamento del testo sono:

a) gli sviluppi nel contesto comunitario

- da un lato, nel luglio del 1991 non era stata ancora adottata l'intera normativa comunitaria in merito alla soppressione dei controlli sulle merci alle frontiere interne, mentre attualmente la normativa è ormai in vigore, con la conseguenza che i controlli sono effettivamente soppressi con il 1° gennaio 1993;
- dall'altro, la Comunità ha concluso in data 2 maggio 1992 l'accordo istitutivo dello Spazio economico europeo che, non appena entrerà in vigore, conferirà ai cittadini dei paesi EFTA diritti identici, in materia di ingresso e di soggiorno, a quelli di cui godono i cittadini degli Stati membri;

b) La procedura introdotta dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea. L'articolo K 3 del Trattato stabilisce una specifica procedura per l'adozione di strumenti giuridici finalizzati alla cooperazione nei campi di cui al Titolo VI del Trattato, procedura che in particolare si caratterizza per il diritto d'iniziativa della Commissione e degli Stati membri, per la consultazione del Parlamento europeo ad opera della presidenza, per la possibilità di accordare specifiche competenze alla Corte di giustizia. Per questo motivo dopo l'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri non possono più concludere tra essi, con riguardo alle materie elencate dall'articolo K 1, convenzioni secondo le regole classiche del diritto internazionale pubblico;

c) la competenza comunitaria in materia di visti. Il nuovo articolo 100 C stabilisce che sono di competenza comunitaria sia la fissazione del "paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri", sia la messa a punto "delle misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti". Queste materie devono quindi fare l'oggetto di decisioni secondo le procedure del Trattato CE e non del Titolo VI del TUE.

*

*

*

II. GLI ADEGUAMENTI NECESSARI

Perché un'iniziativa della Commissione?

8. Nell'ambito intergovernativo nel quale era stato preparato il testo del luglio 1991 la Commissione non disponeva del diritto di iniziativa. Dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione, essa dispone giuridicamente del potere d'iniziativa, di cui fruiscono del resto anche gli Stati membri (articolo K 3, paragrafo 2, primo trattino). In quanto custode del Trattato, la Commissione deve prevenire qualsiasi ulteriore ritardo nella realizzazione della libera circolazione delle persone conformemente all'articolo 7A del Trattato istitutivo della Comunità europea, ritardo che potrebbe risultare dalla mancata adozione della convenzione in materia. Il Consiglio europeo di Edimburgo ha chiaramente sottolineato che uno degli strumenti indispensabili ai fini della libera circolazione delle persone è appunto l'elaborazione della convenzione. Occorre quindi che il Consiglio venga il più rapidamente possibile investito della questione.

Forma della proposta

9. L'articolo K 3 stabilisce le funzioni del Consiglio: "Il Consiglio può elaborare convenzioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri". L'articolo 220 CEE si limitava a stabilire che "Gli Stati membri avvieranno fra loro negoziati intesi a garantire". È quindi opportuno che la convenzione non sia più presentata come un classico strumento del diritto internazionale pubblico stipulato dai plenipotenziari dei Capi di Stato.

Ebbene, il Consiglio è ormai competente per elaborare le convenzioni in parola. Esso ha infatti il potere autonomo di raccomandarne l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Queste due funzioni del Consiglio si tradurranno in un atto specifico dello stesso, distinto dalla convenzione medesima e firmato dal solo Presidente del Consiglio.

10. Dal momento che il Trattato non offre indicazioni sulla natura giuridica dell'atto nel quale si concretizza il potere autonomo del Consiglio - visto che le norme dell'articolo 189 del Trattato CE non sono applicabili al Titolo VI - l'atto da adottare ha necessariamente il carattere di una "decisione" sui generis. Per questo motivo la presente proposta è articolata in due parti distinte: da un lato, la "decisione del Consiglio" e, dall'altro, il testo della convenzione, allegato a quest'ultima.

Il progetto di decisione del Consiglio⁽¹⁾

11. Il preambolo del progetto, oltre ai "visti" classici (base giuridica, proposta della Commissione, intervento del Parlamento europeo secondo le modalità di cui all'articolo K 6), comporta dei "considerando" che giustificano non soltanto la decisione, ma anche la convenzione ad essa allegata. È per questo motivo che se anteriormente i "considerando" precedevano il testo della convenzione, figurano ora nel corpo stesso della decisione. La formulazione dei "considerando" è adeguata al Trattato grazie al riferimento alla maggiore cooperazione in materia di politica dei visti (3° considerando) ed al riferimento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo (5° considerando).

È stato inoltre introdotto un ulteriore considerando per fare riferimento all'articolo K 1 e in particolare per "fare salve" le competenze della Comunità. Questa disposizione sostituisce l'ex paragrafo 2 dell'articolo 27, la cui rubricazione nel dispositivo è divenuta inutile dal momento che la convenzione in parola si inserisce ormai nel dispositivo istituzionale dell'Unione.

12. Nel dispositivo si riflette inoltre il potere del Consiglio. Oltre all'aspetto formale dell'elaborazione del testo della convenzione che figura in allegato alla decisione, quest'ultima prevede l'articolo 1, paragrafo 1 in cui si raccomanda agli Stati membri di adottare la convenzione secondo le rispettive norme costituzionali. Per conferire efficacia alla disposizione in parola è opportuno corredarla di un termine e, dal momento che la convenzione contribuisce al perseguimento di un obiettivo da conseguire entro il 1° gennaio 1996, il termine in parola non può che essere che breve e resta stabilito al 31 dicembre 1994. Ciò significa che la convenzione entrerà in vigore col 1° gennaio 1995 al più tardi, come stabilito all'articolo 6 che prevede deroghe applicabili ai soli aeroporti (ma questo riferimento è ormai superfluo e può essere soppresso nei paragrafi 1 e 4 dell'articolo 6). In questo modo non vi è più nessuna deroga nel tempo.

13. Poiché la decisione diviene il testo operativo è opportuno inserirvi le disposizioni attinenti all'entrata in vigore, già previste dall'ex articolo 32 della convenzione. Si tratta, da un lato, dell'obbligo di far luogo alla notifica dell'avvenuta approvazione nei termini prescritti all'articolo 1, paragrafo 2 e, dall'altro, delle regole in materia di entrata in vigore della convenzione stessa (articolo 2).

Poiché inoltre la convenzione è conclusa nell'ambito dell'Unione europea, gli strumenti di ratifica vanno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio, alla stessa stregua delle convenzioni concluse a norma dell'articolo 220 del Trattato CE.

(1) I raffronti sono fatti con riferimento al testo del luglio 1991, che chiameremo ex articolo

L'adeguamento del testo alla convenzione stessa

14. Gli emendamenti apportati al testo del luglio 1991 trovano la loro principale giustificazione nell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione. Merita inoltre provvedere alla compatibilità, all'atto della sua entrata in vigore, del futuro accordo sullo Spazio economico europeo. Peraltro, al fine di migliorare la leggibilità del testo, la convenzione è stata strutturata in Titoli e articoli.

a) Adeguamenti imposti dal Trattato sull'Unione europea

i) Adeguamenti puramente formali

15. Conclusa nell'ambito dell'Unione, la convenzione è necessariamente conclusa tra gli Stati membri. Di conseguenza, è superfluo farne ogni volta espressamente menzione: il testo è stato in tal senso interamente ritoccato. È opportuno anche sopprimere gli ex articoli 33 e 34 relativi all'adesione di futuri Stati membri e alla revisione della convenzione, dal momento che ormai queste materie sono rette dagli articoli O e K 3 del Trattato sull'Unione.

Poiché i considerando sono stati trasferiti nel testo della decisione, non vi è più bisogno di riprenderli nel testo della convenzione. Peraltro, poiché quest'ultima è allegata alla decisione, non è più necessario prevedere la firma dei plenipotenziari dei Capi di Stato. La soppressione delle menzioni testè indicate non implica nessuna modifica di carattere sostanziale.

16. In quanto inserita nelle disposizioni del Trattato sull'Unione - che vanno applicate senza pregiudizio delle competenze della Comunità - la convenzione non può dare una definizione delle frontiere interne, definizione che rientra piuttosto nel Trattato CE. È per questo motivo che si rinvia agli strumenti comunitari pertinenti. È anche per questo motivo che la nuova lettera h) dell'articolo 1, che si sostituisce alle sopresse lettere f) e g), non definisce espressamente le frontiere interne ma rinvia agli atti comunitari che precisano il concetto di "voli intracomunitari" e di "traversate marittime intracomunitarie" (2). Comunque nulla cambia nella sostanza.

Lo stesso dicasi per l'articolo 13, paragrafo 2, dal momento che i lavori finalizzati all'instaurazione del sistema informatizzato sono tuttora in corso nel contesto della convenzione sull'istituzione del sistema europeo d'informazione. Si tratta quindi di una semplice precisazione.

(2) Attualmente si tratta dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3295/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991.

ii) Adeguamenti di forma, ma aventi incidenze sul piano operativo

17. Poiché il Trattato contiene ormai norme in materia di procedure di applicazione delle convenzioni è indispensabile che le corrispondenti disposizioni vengano adeguate alle norme del Trattato. È per questo motivo che non occorre più far riferimento al comitato di cui all'articolo 26 in quanto organo decisionale, dal momento che il potere di decisione appartiene ormai al Consiglio. E in questo senso dispone espressamente l'articolo K 3, secondo paragrafo, lettera c), secondo capoverso. Di conseguenza, basta limitarsi semplicemente ad enunciare che trattasi delle modalità stabilite a titolo delle misure di applicazione della convenzione. L'adeguamento si ritrova ormai nei numerosi articoli che facevano riferimento all'anzidetto comitato.

Tutte le norme in parola devono quindi rispettare il principio stabilito dal Titolo VI del Trattato: la maggioranza dei due terzi è la regola, mentre l'unanimità è l'eccezione. E la portata delle eccezioni va espressamente specificata nel testo della convenzione. È per questo motivo che, dal momento che nessun'altra procedura è specificamente prevista, il solo rinvio alla nozione di "misure di applicazione" implica l'applicabilità della procedura di cui all'articolo K 3, paragrafo 2 c), secondo capoverso (che si applica salvo che la convenzione non disponga altrimenti), il che significa che l'adozione in seno al Consiglio avviene alla maggioranza dei due terzi. E per motivi di efficienza questa regola va seguita per tutte le modalità di applicazione espressamente previste dalla convenzione. D'altra parte, per dar prova di realismo e preservare gli interessi specifici degli Stati membri è legittimo stabilire espressamente la regola dell'unanimità per l'adozione delle misure non espressamente previste dalla convenzione. È in tal senso che è stato quindi redatto l'articolo 26.

18. Per quanto attiene all'applicazione territoriale della convenzione, per la quale dal 1991 continua a sussistere l'"impasse" dovuto alla questione di Gibilterra, la Commissione ritiene di non dover prendere posizione in merito a questa vertenza, la cui soluzione non può essere che il frutto dei negoziati bilaterali tuttora in corso dal 1991. È per questo che la Commissione propone di limitarsi, nella fase attuale, alla formula "a titolo informativo", per consentire che i negoziati bilaterali proseguano nella serenità che è indispensabile. Il Consiglio potrà intanto prendere subito in esame il relativo testo, e integrarvi poi al momento opportuno l'esito del negoziato tra le parti interessate.

19. Dal momento che la convenzione è predisposta dall'Unione, non è più opportuno stabilire un atto finale della Conferenza. Al massimo gli Stati membri potranno proporre delle dichiarazioni, che saranno recepite nel processo verbale del Consiglio.

iii) Adeguamenti sostanziali per tener conto del trasferimento di competenze e del diritto derivato

20. L'articolo 100 C del Trattato CE riserva ormai alla Comunità la competenza per definire alcuni aspetti della politica in materia di visti, come la fissazione dei paesi i cui cittadini saranno assoggettati all'obbligo del visto, nonché il modello tipo del visto stesso. In seguito al trasferimento di queste competenze, è indispensabile che il Consiglio emani norme comunitarie in materia. Per provvedere alla coerenza col Trattato e alla complementarietà con le future decisioni comunitarie è quindi opportuno rimuovere dal vecchio testo della convenzione quelle disposizioni che ormai sono previste dall'articolo 100 C. È per questo motivo che sono state soppresse le disposizioni pertinenti degli articoli 17, 18, 19, paragrafo 3 e 21; il resto del testo è stato adeguato di conseguenza. D'altra parte, occorre anche definire il concetto di "visto uniforme" di cui alla lettera f (nuova) dell'articolo 1.

21. Poiché l'articolo K 1 precisa espressamente che il Titolo VI del Trattato si applica "fatte salve le competenze della Comunità", merita tener conto del fatto che il diritto comunitario si occupa già, in certa misura, dell'attraversamento delle frontiere senza comunque operare una precisa distinzione tra frontiere interne e quelle esterne. È per questo motivo che la convenzione non può, per principio, rimettere in questione l'anzidetta ripartizione delle competenze e trova principalmente applicazione nei confronti dei non beneficiari del diritto comunitario. Questa precisazione è stata portata nel nuovo paragrafo 2 dell'articolo 1: grazie ad essa è possibile riferirsi semplicemente al concetto di "persone" nel seguito del testo. Tuttavia sono comunque necessarie regole comuni che si applichino a tutti i viaggiatori, anche se è indispensabile distinguere i beneficiari del diritto comunitario dagli altri viaggiatori. Sono questi i soli controlli applicabili a tutti i viaggiatori a prescindere dalla loro situazione. Compete alla convenzione apportare questa precisazione, giacché le disposizioni in parola non sono contrarie al diritto comunitario. Questo principio è ricordato nel 3° considerando e le modalità del controllo sono previste dall'articolo 2.

22. Essendo stato redatto prima che fossero adottate le misure relative al trasporto di merci, il testo del luglio 1991 non ne poteva tener conto. Anzitutto occorre adeguare lo stesso titolo della convenzione, precisando che essa si applica soltanto al controllo delle persone. In seguito occorre precisare che i controlli dei bagagli (articoli 5, paragrafo 6 e 2 paragrafo 2) si effettuano senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie (3).

(3) Si tratta in particolare del regolamento n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari, e del regolamento n. 1823/92 della Commissione, del 3 luglio 1992, recante applicazione del regolamento del Consiglio.

iv) Adeguamenti sostanziali, per tener conto del nuovo quadro giuridico del Titolo VI

23. L'articolo K 3 del Trattato stabilisce espressamente che "Le convenzioni possono prevedere che la Corte di giustizia sia competente per interpretarne le disposizioni e per comporre le controversie connesse con la loro applicazione, secondo le modalità che saranno precisate dalle convenzioni medesime". La Commissione è del parere che questa disposizione debba trovare concreta attuazione vuoi per provvedere all'interpretazione uniforme della convenzione in esame (stante la connessione dell'oggetto della convenzione con le materie di competenza del Trattato CE), vuoi per comporre le controversie che potrebbero insorgere in sede di applicazione della stessa. Un'iniziativa in tal senso consente anche di rispondere positivamente alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo e dalle organizzazioni non governative.

L'interpretazione uniforme è assicurata mantenendo in vigore il procedimento di rinvio in via pregiudiziale di cui all'articolo 177 del Trattato CE. Peraltro la Corte di giustizia ha il potere di statuire su qualsiasi controversia in merito all'applicazione della convenzione, ove sia in tal senso adita da uno degli Stati membri o dalla Commissione. Norme in tal senso sono previste nel nuovo articolo 29.

b) Adegamenti imposti dal futuro Spazio economico europeo

24. Non appena entrerà in vigore l'accordo istitutivo dello Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, i cittadini dei paesi EFTA saranno assimilati, in fatto di ingresso e di soggiorno nel territorio dell'Unione, ai cittadini degli Stati membri della Comunità. La Commissione ritiene che il miglior modo per anticipare questo evento sia di sostituire alla nozione di "cittadini degli Stati membri" quella di "beneficiari del diritto comunitario", come stabilito dall'articolo 1 lettera a) (nuovo), in modo da contemplare non soltanto i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ma anche i cittadini degli Stati terzi che in forza di accordi tra questi ultimi e la Comunità europea fruiranno di diritti identici in materia di ingresso e di soggiorno.

In questo modo si preciserà anche che i componenti della famiglia di un cittadino di uno Stato membro che abbiano la nazionalità di uno Stato terzo, nella definizione che di essi dà l'articolo 10 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 del 15 ottobre 1968, non possono essere assoggettati, in forza delle direttive 68/360, 73/148, 90/364, 90/365 e 93/... in materia di ingresso e di soggiorno, a controlli che vadano oltre a quelli applicabili ai cittadini degli Stati membri, alla sola eccezione del visto di ingresso (eccezione formulata nella seconda frase del 2° paragrafo dell'articolo 5).

* * *

25. Al testo di progetto di convenzione sono stati così apportati gli adeguamenti imposti dagli sviluppi giuridici emersi successivamente al mese di luglio 1991. Si è inoltre voluto rispettare le conclusioni cui sono pervenuti i ministri dell'immigrazione in data 1° giugno 1993 al fine soprattutto di non riaprire il negoziato su un testo che ha ricevuto l'accordo delle parti per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, fermo restando che la rapida adozione della convenzione costituisce una priorità politica assoluta al fine di dare pratica attuazione alla libera circolazione delle persone.

**PROPOSTA DI DECISIONE
DEL CONSIGLIO
CHE STABILISCE LA CONVENZIONE RELATIVA AL
CONTROLLO DELLE PERSONE
ALL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE**

PROPOSTA DI DECISIONE N. DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

del

**che stabilisce la convenzione relativa al
controllo delle persone all'attraversamento
delle frontiere esterne**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1) del ...,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che in forza dell'articolo K 1 sul Trattato sull'Unione europea le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle singole persone, nonché le modalità di controllo da esercitare all'attraversamento costituiscono, fatte salve le competenze della Comunità europea, questioni di interesse comune che rientrano nell'ambito della cooperazione istituita dal Titolo VI del Trattato sull'Unione;

considerando che le norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e degli altri beneficiari del diritto comunitario rientrano nell'ambito del Trattato istitutivo della Comunità europea e che la presente convenzione stabilisce in primo luogo le norme applicabili alle persone non beneficiarie del diritto comunitario; che tuttavia, il controllo all'attraversamento delle frontiere esterne va esercitato nei confronti di qualsiasi persona che si presenti alle stesse frontiere, fermo restando che occorre distinguere tra beneficiari del diritto comunitari ed altre persone;

considerando che l'obiettivo è quello di predisporre uno spazio senza frontiere interne nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 A del Trattato che istituisce la Comunità europea;

(1) GU n.

considerando che il conseguimento dell'anzidetto obiettivo postula sia efficaci controlli sulle persone, da effettuarsi alle frontiere esterne degli Stati membri secondo norme comuni, sia una più intensa cooperazione nel dare pratica attuazione ad una politica comune in materia di visti;

considerando che i controlli esercitati sulle persone alle frontiere esterne vanno effettuati da ciascuno Stato membro secondo norme stabilite in comune e tenuto conto degli interessi di tutti gli Stati membri;

considerando che la finalità del controllo è di prevenire rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica negli Stati membri dell'Unione, lottando al tempo stesso contro l'immigrazione irregolare e sempre vigilando a che non si precluda l'apertura degli Stati membri verso il mondo esterno e che non si attenui l'intensità degli scambi con altri paesi soprattutto nel settore culturale, scientifico ed economico;

considerando che l'apprestamento del sistema di controllo alle frontiere esterne agli effetti della presente convenzione e nel contesto dell'applicazione dell'articolo 7 A del Trattato costitutivo della Comunità europea, esige che si dedichi speciale attenzione alle questioni di ordine infrastrutturale e alla sorveglianza delle frontiere di quei paesi che a motivo della loro posizione o configurazione geografica, sono maggiormente esposti a più intense pressioni migratorie;

considerando che gli Stati membri dell'Unione europea intendono esercitare i controlli in parola nel rispetto degli impegni internazionali comuni da essi assunti, in particolare nel rispetto della convenzione europea del 4 novembre 1950 sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come pure nel rispetto della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, modificata col protocollo di New York del 31 gennaio 1967, relativa allo statuto dei profughi, e senza pregiudizio delle disposizioni costituzionali più favorevoli in materia di asilo;

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE

Articolo 1

1. Si raccomanda agli Stati membri di approvare, secondo le rispettive norme costituzionali ed entro e non oltre il 31 dicembre 1994, la convenzione relativa al controllo delle persone all'attraversamento delle frontiere esterne, predisposta con la presente decisione ed il cui testo figura in allegato.
2. Gli Stati membri notificano e depositano presso il Segretariato generale del Consiglio gli strumenti che attestano l'avvenuto assolvimento delle procedure prescritte dalle rispettive norme costituzionali ai fini dell'adozione della convenzione il cui testo figura in allegato.

Articolo 2

1. La convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito, presso il Segretariato generale del Consiglio, dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che procederà per ultimo all'assolvimento di dette formalità.

Le disposizioni che disciplinano l'emanazione delle misure di attuazione della convenzione si applicano fin dall'entrata in vigore di quest'ultima. Le altre disposizioni si applicano a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a detta entrata in vigore.

2. Il Segretario generale del Consiglio informa gli Stati membri in merito alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 3

La presente convenzione entra in vigore il giorno in cui viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

.....

CONVENZIONE
RELATIVA AL CONTROLLO DELLE PERSONE
ALL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE

TITOLO I: GENERALITÀ

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai sensi della presente convenzione si intende per:

a) beneficiari del diritto comunitario:

- i) i cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea
- ii) i componenti della famiglia dei cittadini anzidetti, che abbiano la nazionalità di uno Stato terzo e che in forza di un atto adottato in applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea fruiscono del diritto di ingresso e di soggiorno in uno Stato membro;
- iii) i cittadini degli Stati terzi che, in forza di accordi conclusi tra la Comunità europea, i suoi Stati membri ed i paesi terzi in questione, fruiscono, in fatto di ingresso e di soggiorno in uno Stato membro, di diritti identici a quelli dei cittadini degli Stati membri dell'Unione, nonché i componenti della famiglia di questi ultimi aventi la nazionalità di uno Stato terzo, che beneficino del diritto di ingresso e di soggiorno in uno Stato membro in forza degli accordi anzidetti.

b) titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che disponga il soggiorno di una persona che non è beneficiaria del diritto comunitario nel suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni provvisorie di cui agli articoli 8 e 15.

c) visto di entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro adottata conformemente alle decisioni prese in forza dell'articolo 100 C del Trattato che costituisce la Comunità europea, al fine di consentire l'ingresso di una persona soggetta all'obbligo del visto per poter entrare nel suo territorio, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso;

- d) visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro adottata conformemente alle decisioni presi in forza dell'articolo 100 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di consentire il transito di una persona soggetta all'obbligo del visto per poter transitare nel suo territorio o nella zona di transito di un porto o di un aeroporto, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di transito; il tempo di transito non può superare i cinque giorni.
 - e) visto di ritorno: autorizzazione di uno Stato che consente ad una persona che non è cittadino di tale Stato e che si trova nel suo territorio, di ritornarvi, entro un determinato periodo, senza dover essere nuovamente munito del visto di entrata in questo Stato:
 - f) visto uniforme: visto d'ingresso, visto di transito o di ritorno predisposto conformemente al modello tipo di cui all'articolo 100 C paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità europea e rilasciato secondo le norme previste dagli articoli 19-22 della presente Convenzione.
 - g) soggiorno di breve durata: un periodo di soggiorno ininterrotto o soggiorni successivi nel territorio degli Stati membri di durata non superiore ai tre mesi nell'arco di sei mesi a decorrere dalla data della prima entrata;
 - h) frontiere esterne:
 - i) la frontiera terrestre di uno Stato membro che non sia limitrofa della frontiera di un altro Stato membro, nonché le frontiere marittime,
 - ii) gli aeroporti od i porti marittimi, a meno che non siano considerati come frontiera interna ai sensi degli atti adottati in applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea.
 - i) piccolo traffico frontaliero: la circolazione, in una zona geografica limitata, definita da una convenzione conclusa da uno Stato membro con un altro Stato limitrofo non appartenente alle Comunità europee, delle persone che rientrano nel campo d'applicazione di tale convenzione e che possono perciò attraversare la frontiera terrestre esterna di tale Stato membro a condizioni particolari.
2. Le disposizioni della presente convenzione si applicano salvo eccezione espressamente indicata a tutte le persone diverse dai beneficiari del diritto comunitario.

TITOLO II: PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

Attraversamento delle frontiere esterne

1. Le frontiere esterne degli Stati membri delle Comunità europee sono attraversate da qualsiasi persona in luoghi di transito autorizzati in cui gli Stati membri esercitano un controllo permanente.
2. L'attraversamento delle frontiere esterne al di fuori dei luoghi di transito autorizzati è passibile di sanzioni determinate da ogni Stato membro.
3. Ogni Stato membro fissa l'ubicazione e le condizioni di apertura dei luoghi di transito autorizzati per l'attraversamento delle proprie frontiere esterne e le comunica, insieme a eventuali successive modifiche, al Segretariato generale del Consiglio che ne informa gli altri Stati membri. L'attraversamento dei luoghi di transito è vietato al di fuori dei periodi di apertura.
4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai beneficiari del diritto comunitario che attraversino la frontiera esterna di detto Stato, fatte salve disposizioni contrarie del loro diritto nazionale.
5. Le deroghe e le norme specifiche applicabili a particolari categorie di traffico marittimo al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne e le modalità inerenti al piccolo traffico frontaliero sono adottate attraverso le misure di attuazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 3

Sorveglianza delle frontiere esterne

Al di fuori dei luoghi di transito autorizzati le frontiere esterne sono oggetto di una sorveglianza efficiente effettuata mediante unità mobili o altri mezzi appropriati. Gli Stati membri si impegnano ad assicurare, su tutte le loro frontiere esterne, una sorveglianza che permetta d'ottenere risultati di uguale efficacia; i loro servizi di controllo si concertano e cooperano in questo senso.

ARTICOLO 4

Controllo delle frontiere esterne

L'attraversamento delle frontiere esterne è soggetto al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Detto controllo si esercita in applicazione del diritto nazionale, nel rispetto delle disposizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 5

Natura del controllo alle frontiere esterne

1. All'attraversamento delle frontiere esterne, sia all'entrata che all'uscita dal territorio degli Stati membri delle Comunità europee, ogni persona viene sottoposta ad un controllo visivo in condizioni che consentano di verificarne l'identità, mediante esame dei suoi documenti di viaggio.
2. All'entrata, le persone sono anche soggette al controllo necessario per accertarsi che esse soddisfino ai requisiti elencati all'articolo 7. Inoltre, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, i beneficiari del diritto comunitario che siano cittadini di paesi terzi devono soddisfare al requisito di cui all'articolo 7 paragrafo 1 lettera b), qualora, in forza di atti adottati in applicazione dell'articolo 100 C del Trattato istitutivo della Comunità europea, siano tenuti ad essere in possesso del visto.
3. Le modalità d'applicazione dei controlli sono stabilite attraverso le misure di attuazione della presente Convenzione.
4. Taluni controlli possono eccezionalmente essere semplificati nel rispetto delle condizioni eventualmente stabilite attraverso le misure di attuazione della presente convenzione. I controlli all'entrata sono prioritari rispetto ai controlli all'uscita.
5. Senza pregiudizio dei controlli dei bagagli trasportati dai viaggiatori e dei loro veicoli, effettuati in conformità delle disposizioni comunitarie applicabili, i controlli concernenti le persone, nonché i relativi veicoli e bagagli, prendono in considerazione le esigenze in materia di:
 - individuazione e prevenzione delle minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica;
 - lotta contro l'immigrazione clandestina.
6. Nell'effettuare tali controlli ciascuno Stato membro tiene conto degli interessi degli altri Stati membri.

ARTICOLO 6

Modalità specifiche applicabili negli aeroporti

1. Gli Stati membri garantiscono che a partire dal 1° gennaio 1995 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarcano su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all'entrata, ad un controllo della persona e dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo della persona e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano salve restando le disposizioni comunitarie in materia di controllo dei bagagli.
3. Gli Stati membri prendono, inoltre, le misure necessarie affinché
 - i passeggeri che si imbarcano in uno Stato membro, su un volo proveniente da uno Stato terzo a destinazione di uno Stato membro, siano sottoposti nell'aeroporto di destinazione ai controlli previsti per i passeggeri provenienti dai paesi terzi;
 - i passeggeri che si imbarcano in uno Stato membro, su un volo a destinazione di uno Stato terzo e sbarcano in un altro Stato membro, siano sottoposti nell'aeroporto d'imbarco ai controlli previsti per i passeggeri a destinazione di paesi terzi;
 - i passeggeri che si imbarcano in uno Stato membro, per un altro Stato membro su un volo in provenienza e a destinazione di uno o più Stati terzi, siano sottoposti negli aeroporti degli Stati membri ai controlli previsti per i passeggeri in provenienza e a destinazione di paesi terzi, a seconda che partano o arrivino in uno Stato membro.

TITOLO III

MODALITÀ DEL CONTROLLO ALLE FRONTIERE ESTERNE

ARTICOLO 7

Controllo delle persone non beneficiarie del diritto comunitario

1. Le persone che non beneficiano del diritto comunitario possono essere autorizzate ad entrare nel territorio degli Stati membri per un breve soggiorno se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) presentare un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere: l'elenco e le caratteristiche di tali documenti sono stabiliti attraverso le misure d'applicazione della presente Convenzione;
 - b) se del caso, essere in possesso di un visto valido per la durata del soggiorno previsto;
 - c) non costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e le relazioni internazionali degli Stati membri e in particolare non essere iscritti nell'elenco comune di cui all'articolo 10;
 - d) esibire, se del caso, documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno o del transito previsto ed in particolare le autorizzazioni richieste per lavorare se c'è motivo di credere che ne abbiano l'intenzione;
 - e) disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata del soggiorno o del transito previsto che per il ritorno nel paese di origine o il viaggio verso uno Stato terzo nel quale sia garantita la loro ammissione, oppure essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi.
2. Le persone che non beneficiano del diritto comunitario possono inoltre vedersi rifiutare l'entrata:
 - a) se sono segnalate sull'elenco nazionale degli inammissibili dello Stato membro presso il quale fanno domanda di entrata;
 - b) in tutte le circostanze in cui ad un cittadino di uno Stato membro può essere rifiutato l'ingresso in un altro Stato membro.

ARTICOLO 8

Attraversamento delle frontiere esterne da parte di cittadini di Stati terzi residenti in uno Stato membro

1. Gli Stati membri non richiedono il visto alle persone non comunitarie che desiderano entrare nel loro territorio per un breve soggiorno o transito, purché:
 - a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 7, salvo il paragrafo 1, lettera b), e
 - b) siano in possesso di un titolo di soggiorno o di un'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro che gli consente di risiedere nel suddetto Stato e la cui validità residua supera i quattro mesi al momento dell'entrata.
2. A titolo eccezionale le disposizioni del paragrafo 1 possono essere applicate anche alle persone non beneficiarie del diritto comunitario titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno rilasciata da uno Stato membro e di un documento di viaggio rilasciato dallo stesso Stato membro.
3. Gli Stati membri riammettono, alle condizioni definite attraverso le misure di applicazione della presente convenzione, ogni persona che non è beneficiaria del diritto comunitario a cui abbiano rilasciato un titolo o un'autorizzazione di soggiorno ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e che soggiorni irregolarmente in un altro Stato membro.
4. A titolo eccezionale, uno Stato membro può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per motivi imperativi di sicurezza nazionale, prendendo nel contempo in considerazione gli interessi degli altri Stati membri.

Il suddetto Stato membro informa gli altri Stati membri nella forma appropriata attraverso le misure di applicazione della presente convenzione.

A tali misure si dovrà fare ricorso nei limiti ed entro i termini strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui al primo comma.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono predisposti attraverso le misure di applicazione della presente convenzione:
 - l'elenco dei titoli e delle autorizzazioni provvisori di soggiorno di cui ai paragrafi 1 e 2, che sono considerati come equivalenti ai visti;
 - l'elenco indicativo delle circostanze eccezionali nelle quali le autorità degli Stati membri ammettono, come equivalenti a visti, le autorizzazioni provvisorie di soggiorno ed i documenti di viaggio indicati nel paragrafo 2.

ARTICOLO 9

Soggiorni prolungati

Le persone non beneficiarie del diritto comunitario che intendono effettuare in uno Stato membro un soggiorno che non sia di breve durata entrano in questo Stato membro alle condizioni stabilite dal diritto nazionale. L'accesso è in tal caso limitato al territorio di detto Stato.

TITOLO IV

SEGNALAZIONE AI FINI DELLA NON AMMISSIONE

ARTICOLO 10

Elenco delle persone non ammissibili

1. Sulla scorta dei dati segnaletici nazionali viene compilato, attraverso le misure di applicazione della presente convenzione, un elenco comune delle persone alle quali gli Stati membri rifiutano l'accesso al loro territorio.
2. In detto elenco, permanentemente aggiornato, vengono iscritte le persone all'uopo indicate da ciascuno Stato membro.
3. La decisione di iscrivere una persona nell'elenco comune dipenderà dalla minaccia che essa può presentare per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la sicurezza pubblica di uno Stato membro. Essa si fonda su una decisione adottata nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dalle giurisdizioni competenti degli Stati membri per i seguenti motivi:
 - condanna nello Stato membro in questione a una pena privativa della libertà di almeno un anno;
 - informazioni fondate secondo le quali detta persona ha commesso un reato grave;
 - seri motivi per ritenere che detta persona abbia intenzione di commettere un reato grave o costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la sicurezza pubblica di uno Stato membro;
 - infrazione grave o infrazioni ripetute della legislazione relativa all'entrata e al soggiorno degli stranieri.
4. Le modalità d'applicazione dei criteri stabiliti al paragrafo 3 sono stabilite attraverso le misure di applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 11

Rilascio del titolo di soggiorno

1. Qualora una persona che non beneficia del diritto comunitario iscritta nell'elenco comune richieda un titolo di soggiorno, lo Stato membro cui è rivolta la richiesta consulta preliminarmente lo Stato membro che ha effettuato l'iscrizione e tiene conto degli interessi di quest'ultimo; il titolo di soggiorno è rilasciato solo per motivi gravi, in particolare umanitari o un virtù di obblighi internazionali.

Se il titolo di soggiorno è rilasciato, lo Stato membro che ha iscritto l'interessato nell'elenco comune cancella l'iscrizione.

2. Qualora una persona che non beneficia del diritto comunitario in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro sia iscritto nell'elenco comune, lo Stato membro che l'ha iscritta e lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno si consultano per stabilire se esistano ragioni sufficienti per revocare il titolo di soggiorno.

Se il titolo di soggiorno non è revocato, lo Stato membro che ha provveduto all'iscrizione la cancella.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono definite attraverso le misure di applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 12

Rifiuto d'ingresso in uno Stato membro

1. L'ingresso nel territorio degli Stati membri è rifiutato alle persone non beneficiarie del diritto comunitario che non soddisfano una delle condizioni enumerate nell'articolo 7 paragrafo 1 e nell'articolo 9.
2. Tuttavia uno Stato membro può, per motivi umanitari o d'interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, concedere l'ammissione ad una persona non beneficiaria del diritto comunitario che non soddisfa dette condizioni. In tal caso l'ammissione è limitata al territorio di detto Stato membro che, se l'interessato figura nell'elenco comune, ne informa gli altri Stati membri in modo appropriato, secondo le modalità stabilite attraverso le misure di applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 13

Scambio d'informazioni

1. Lo scambio di informazioni riguardanti i dati riportati nell'elenco comune avviene in modo informatizzato.
2. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento di tale sistema informatizzato faranno l'oggetto della convenzione istitutiva del sistema europeo di informazione. Tale convenzione speciale deve prevedere garanzie basate sulla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale.
3. L'elenco comune può essere consultato dalle autorità, competenti degli Stati membri, le quali, in conformità della loro legislazione nazionale, sono incaricate:
 - dell'esame della domanda di visto
 - dei controlli alle frontiere
 - dei controlli di polizia
 - dell'ammissione e della regolamentazione del soggiorno delle persone che non sono cittadini di uno Stato membro.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i servizi abilitati, in applicazione del presente articolo, a consultare l'elenco comune.

TITOLO V

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

ARTICOLO 14

Responsabilità dei vettori

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27, e senza pregiudizio degli atti adottati in applicazione del Trattato che istituisce la Comunità economia europea, gli Stati membri si impegnano a introdurre nella loro legislazione nazionale provvedimenti relativi alle imprese di trasporto aereo e marittimo, nonché alle imprese che assicurano collegamenti stradali internazionali di servizio pubblico a mezzo autobus, escluso il traffico frontaliero.
2. Detti provvedimenti sono intesi a:
 - obbligare il vettore ad adottare tutte le misure necessarie per accertarsi che le persone non beneficiarie del diritto comunitario che siano in possesso dei documenti di viaggio validi e dei visti eventualmente richiesti e a prevedere sanzioni appropriate per i vettori che non si conformassero a quest'obbligo;
 - obbligare il vettore quando le autorità di controllo lo richiedono, a riprendere immediatamente a proprio carico, eventualmente assumendosi le spese di alloggio fino alla partenza, la persona non beneficiaria del diritto comunitario alla quale sia rifiutato l'ingresso al primo controllo d'ingresso nel territorio comunitario e a ricondurla nello Stato dal quale è stata trasportata o nello Stato che ha rilasciato il passaporto oppure in qualsiasi altro Stato in cui sia garantita la sua ammissione.

ARTICOLO 15

Attraversamento irregolare di una frontiera esterna

1. La persona non beneficiaria del diritto comunitario che abbia attraversato irregolarmente una frontiera esterna senza essere autorizzata al soggiorno o che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di soggiorno in uno Stato membro deve in linea di massima lasciare senza indugio il territorio degli Stati membri, a meno che il suo soggiorno non venga regolarizzato.

Qualora detta persona sia in possesso di un titolo di soggiorno o di un'autorizzazione di soggiorno provvisorio tuttora validi, rilasciati da un altro Stato membro, essa deve recarsi senza indugio nel territorio di questo Stato, a meno che non sia autorizzata a recarsi in un altro paese nel quale sia garantita la sua ammissione.

2. Qualora la partenza volontaria di tale persona non avvenga o si possa presumere che non avvenga, oppure, qualora la partenza immediata della persona che non è cittadino di uno Stato membro s'imponga per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, detta persona viene espulsa secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro ove è stata trovata. L'espulsione avviene dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona in questione. Essa può altresì avvenire verso qualunque altro paese in cui può essere ammessa, segnatamente in applicazione delle pertinenti disposizioni degli accordi di riammissione tra gli Stati membri.
3. L'elenco dei titoli di soggiorno o delle autorizzazioni di soggiorno provvisorio rilasciati dagli Stati membri è stabilito attraverso le misure di applicazione della presente convenzione.
4. Gli Stati membri, se uno di essi ne fa richiesta, concludono tra di loro accordi bilaterali di riammissione per le persone non beneficiarie del diritto comunitario.

ARTICOLO 16

Compensazione degli squilibri finanziari

Fatta salva la definizione, attraverso le misure di attuazione della presente convenzione, dei criteri e delle modalità pratiche appropriate, gli Stati membri compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo dell'espulsione di cui all'articolo 15 qualora tale espulsione non possa realizzarsi a spese della persona non beneficiaria del diritto comunitario o di una terza persona.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AI VISTI

ARTICOLO 17

Politica comune dei visti

Gli Stati membri si impegnano ad armonizzare progressivamente la loro politica in materia di visti, fatte salve le decisioni adottate dal Consiglio in forza dell'articolo 100 C del Trattato CE.

ARTICOLO 18

Visto uniforme

1. Uno Stato membro non può esigere un visto rilasciato dalle proprie autorità da una persona che chieda di effettuare un breve soggiorno nel suo territorio e che sia titolare di un visto uniforme.

ARTICOLO 19

Condizioni per il rilascio del visto uniforme

1. Il visto uniforme può essere rilasciato solo se la persona che non è cittadino beneficiario del diritto comunitario soddisfa le condizioni d'entrata fissate all'articolo 7, paragrafo 1, eccettuata la lettera b).
2. Il rilascio dei visti uniformi viene eseguito alle condizioni e secondo i criteri comuni seguenti:
 - i documenti di viaggio esibiti in occasione di una richiesta di visto devono essere verificati per quanto attiene alla loro regolarità e autenticità;
 - la data di scadenza del documento di viaggio deve essere posteriore di almeno tre mesi alla data limite di soggiorno prevista dal visto, in considerazione del periodo di utilizzazione di quest'ultimo;
 - il documento di viaggio deve essere riconosciuto da tutti gli Stati membri;
 - il documento di viaggio deve essere valido per tutti gli Stati membri;
 - il documento di viaggio deve consentire il ritorno del richiedente nel paese d'origine o la sua entrata in un paese terzo;
 - l'esistenza e la validità dell'autorizzazione o del visto di ritorno nel paese di partenza devono essere verificate se tale formalità è richiesta dalle autorità di detto paese: lo stesso vale, se del caso, per l'autorizzazione di entrata in un paese terzo.

ARTICOLO 20

Consultazione preventiva delle autorità centrali

1. Se uno Stato membro subordina in alcuni casi il rilascio dei visti ad una procedura di consultazione preventiva delle autorità centrali, e se tale Stato membro desidera essere consultato al momento del rilascio, in tali casi, di un visto uniforme da parte di un altro Stato membro, detto visto potrà essere rilasciato soltanto se le autorità centrali dello Stato membro interessato sono state precedentemente consultate e non hanno formulato obiezioni in proposito.

La mancata risposta da parte di dette autorità al termine di un periodo che verrà fissato attraverso le misure di applicazione della presente convenzione equivale ad assenza di obiezioni per il rilascio del visto. Tale termine è di quattordici giorni al massimo.

In caso di obiezioni, oppure se la procedura di consultazione di cui al paragrafo 1 non ha potuto avere luogo a causa dell'urgenza, si potrà rilasciare soltanto un visto nazionale con validità territoriale limitata.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate attraverso le misure di applicazione della presente convenzione, prendendo in considerazione particolare la sicurezza degli Stati membri, in particolare si possono precisare i casi in cui il rilascio di un visto uniforme deve essere subordinato alla consultazione preventiva delle autorità centrali dello o degli Stati membri che chiedono tale consultazione senza poter limitare la facoltà degli Stati membri di ricorrere in altri casi alla consultazione preventiva delle proprie autorità centrali.

ARTICOLO 21

Visto uniforme per ingressi multipli

1. Il visto uniforme può essere un visto valido per una o più entrate. La durata di un soggiorno ininterrotto o la durata complessiva dei soggiorni successivi non può superare tre mesi per semestre a partire dalla data di entrata.
2. Le procedure e i criteri ai quali è subordinato il rilascio di un visto uniforme valido per più entrate saranno stabiliti attraverso le misure di attuazione della presente convenzione.

ARTICOLO 22

Rilascio del visto uniforme

1. Il visto uniforme è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri nonché, a titolo eccezionale, da altre autorità determinate dalle legislazioni nazionali.
2. Per il rilascio del visto è competente in linea di massima lo Stato membro in cui si trova il luogo di destinazione principale. Se non è possibile determinare tale luogo, è competente lo Stato membro in cui si effettua la prima entrata.
3. All'applicazione dei principi enunciati nel presente articolo si provvederà attraverso le misure di attuazione della presente convenzione.

ARTICOLO 23

Proroga del soggiorno

Nel corso di un medesimo periodo di sei mesi, uno Stato membro può rilasciare, in caso di necessità, a persona che abbia già ottenuto un visto uniforme, un visto la cui validità sia limitata al suo territorio.

Dette disposizioni non ostano inoltre a che uno Stato membro autorizzi per un periodo superiore a tre mesi il soggiorno nel suo territorio di una persona non beneficiaria del diritto comunitario in possesso di un visto uniforme.

ARTICOLO 24

Visto nazionale

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di rilasciare un visto la cui validità è limitata al loro territorio nei casi previsti dagli articoli 20, 23 e 25.
2. Uno Stato membro può inoltre, per motivi umanitari o d'interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, rilasciare un visto, la cui validità è limitata al suo territorio, a qualsiasi persona non beneficiaria del diritto comunitario e che non soddisfa la totalità o alcune delle condizioni di cui all'articolo 7 paragrafo 1, lettere a), c), d) e e).
3. Lo Stato membro che, in applicazione del paragrafo 2, ha rilasciato un visto ad una persona non beneficiaria del diritto comunitario, ne informa gli altri Stati membri se la persona figura nell'elenco comune o se lo Stato membro consultato a norma dell'articolo 20 ha formulato un'obiezione. Detta informazione è comunicata secondo le modalità stabilite attraverso le misure di attuazione della presente convenzione in base all'articolo 12, paragrafo 2.
4. I visti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 recano una dicitura speciale e sono materialmente distinti dal visto uniforme.

ARTICOLO 25

Visti per soggiorni prolungati

I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono da considerarsi visti nazionali rilasciati da ognuno degli Stati membri nel rispetto delle proprie leggi.

Il rilascio di tali visti è subordinato alla consultazione dell'elenco comune.

TITOLO VII

NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 26

Misure di attuazione

Le decisioni necessarie all'attuazione della presente convenzione, che non siano quelle espressamente previste da quest'ultima, sono adottate dal Consiglio, che definirà all'unanimità su proposta della Commissione o dietro iniziativa di uno Stato membro.

ARTICOLO 27

Preminenza delle norme giuridiche applicabili

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano fatte salve sia le disposizioni della convzione europea del 4 novembre 1950 sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, relativi allo statuto dei rifugiati, sia le disposizioni costituzionali più favorevoli degli Stati membri in materia di asilo.
2. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano l'applicabilità delle convenzioni bilaterali relative al piccolo traffico frontaliero.

ARTICOLO 28

Relazioni con gli Stati terzi

1. Uno Stato membro che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Nessuno Stato membro concluderà con uno o più Stati terzi accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle frontiere, senza l'assenso preliminare del Consiglio.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano agli accordi relativi al piccolo traffico frontaliero, sempreché detti accordi rispettino le modalità fissate in applicazione dell'articolo 2 e senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2.

ARTICOLO 29

Competenza della Corte di giustizia

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per statuire:

- in via pregiudiziale, sull'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione; le condizioni per poter adire la Corte sono quelle previste dall'articolo 177, paragrafi 2 e 3 del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, su qualsiasi controversia vertente sull'applicazione della presente convenzione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30

Applicazione territoriale

"p.m." (per memoria)

RELAZIONE

1. Osservazioni generali

Il nuovo articolo 100 C del trattato di Roma statuisce che il Consiglio determini quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne della Comunità. Questa disposizione è stata inserita tra le disposizioni del trattato che riguardano il mercato interno. Ciò significa che questa disposizione è intesa a contribuire al raggiungimento della libera circolazione delle persone nel mercato interno, come specificato nell'articolo 7 A del trattato CE (precedentemente articolo 8 A del trattato CEE).

Nell'ottobre 1986 i Dodici hanno istituito una cooperazione intergovernativa nel settore della giustizia e degli affari interni. Uno dei primi risultati del graduale coordinamento delle loro politiche in materia di visti è stata l'adozione da parte dei ministri responsabili dell'immigrazione, riunitisi a Copenaghen nel dicembre 1987, di un elenco di cinquanta paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto in tutti gli Stati membri. Ciò significa che un cittadino di tali paesi che intenda visitare i dodici Stati membri deve essere in possesso di dieci visti diversi (per i paesi del Benelux è sufficiente un visto rilasciato da uno dei tre paesi). Alla riunione di Monaco nel giugno 1988, i ministri competenti hanno esaminato gli sviluppi concernenti l'armonizzazione dei visti e hanno rilevato, nelle loro riunioni successive, il numero dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto per tutti gli Stati membri. Alla riunione di Copenaghen, nel giugno 1993, i ministri responsabili dell'immigrazione hanno constatato che settantatré paesi rientrano in questa categoria. Inoltre, dalle informazioni fornite dagli Stati membri risulta che vi sono diciannove paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto per tutti gli Stati membri e novantadue paesi i cui cittadini devono essere in possesso di visto rilasciato da uno a undici Stati membri.

Le misure di accompagnamento considerate essenziali ed auspicabili per la realizzazione della libera circolazione delle persone sono indicate nel documento Palma, adottato in occasione del Consiglio europeo di Madrid nel giugno 1989. Una di tali misure è una convenzione tra gli Stati membri sull'attraversamento delle frontiere esterne. L'armonizzazione delle politiche degli Stati membri relative al rilascio del visto costituisce una parte importante della prevista convenzione. Oltre a creare il quadro

giuridico per la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini devono o non devono essere in possesso di un visto, la convenzione del 1991 sulle frontiere esterne, non ancora firmata, prevede un visto uniforme (comprese le modalità di rilascio) e contiene disposizioni sui visti con validità territoriale limitata e sul diritto di spostamento di alcune categorie di cittadini di paesi terzi.

Anche la convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen, che entrerà in vigore tra breve, contiene disposizioni sui visti. L'articolo 9 di tale atto statuisce che le parti contraenti si impegnano ad adottare un regime comune per i visti e ad armonizzare le loro politiche in materia. Nove Stati firmatari dell'accordo di Schengen hanno compilato tre elenchi di paesi terzi in base a questo articolo: un elenco relativamente lungo di paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visto per entrare negli Stati firmatari dell'accordo di Schengen; un "inventario" relativamente breve e non vincolante di paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto in tutti gli Stati firmatari dell'accordo di Schengen; un altro "inventario" non vincolante di paesi i cui cittadini devono essere in possesso di visto soltanto per entrare in alcuni degli Stati firmatari dell'accordo di Schengen.

La Commissione ha naturalmente tenuto presente questi testi nell'elaborare la proposta e si è attenuta ad essi quando lo ha ritenuto necessario.

La presente proposta, inoltre, deve essere considerata non isolatamente, bensì nel contesto dell'approccio globale della Commissione per la realizzazione della libera circolazione delle persone, che comprende la convenzione riveduta sulle frontiere esterne, presentata congiuntamente alla presente proposta di regolamento, una proposta relativa al modello uniforme per i visti, di cui all'articolo 100 C, paragrafo 3, da presentare non appena siano stati risolti i vari problemi tecnici relativi in particolare alla riservatezza; ogni altro strumento comunitario che risulti necessario.

Dalla lettera dell'articolo 100 C, paragrafo 1, risulta chiaramente che la Comunità è obbligata ad eseguire quanto previsto in detto paragrafo e che è vietata un'azione di questo genere da parte degli Stati membri a decorrere dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea. Nel contempo, risulta chiaramente dal paragrafo 3 che tale azione deve essere intrapresa anteriormente al 1996. Di conseguenza è necessario proporre questa misura al più presto dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, considerato che l'entrata in vigore del trattato stesso è stata ritardata di quasi un anno.

La presente proposta di regolamento non è esplicitamente limitata al periodo precedente al 1° gennaio 1996, quando il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 100 C, paragrafo 3. Non sarà necessario adottare un nuovo regolamento soltanto perché cambierà la procedura di voto in seno al Consiglio. Il regolamento, quindi, continuerà ad essere d'applicazione dopo tale data, con gli eventuali emendamenti che gli saranno apportati conformemente alla nuova procedura.

2. Sussidiarietà e proporzionalità

L'articolo 100 C conferisce alla Comunità competenza esclusiva in questo campo.

In teoria, questa disposizione potrebbe essere eseguita tanto tramite un regolamento, quanto tramite una direttiva. La Commissione ha optato per il regolamento anziché per la direttiva per due motivi: per definizione, la compilazione di un elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto non lascia alcuna discrezionalità agli Stati membri ed in effetti "l'esecuzione" di tale elenco sarebbe priva di senso; in alcuni casi potrebbe risultare necessaria un'azione urgente e i ritardi derivanti dall'attuazione di una direttiva potrebbero far sorgere gravi difficoltà pratiche.

3. Commento agli articoli

Articolo 1

Scopo ultimo dell'articolo 100 C è stabilire un elenco uniforme dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visto: questo comporta inevitabilmente la necessità di eliminare le disparità esistenti tra le prassi seguite dagli Stati membri in questo campo. Statuendo che il Consiglio "determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri", l'articolo 100 C implica necessariamente che il Consiglio deve anche determinare quali siano i paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Ogni altra interpretazione sarebbe in contrasto con la lettera e lo spirito di questa disposizione.

L'articolo 1, paragrafo 1 fa riferimento all'allegato che contiene l'elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto. Per semplificare i riferimenti all'allegato, questo sarà denominato "elenco negativo".

La Commissione avrebbe voluto catalogare fin da ora ogni paese terzo o nell'elenco negativo o in un "elenco positivo" di paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto. È chiaramente ciò che prevedrebbe l'articolo 100 C, tuttavia, è risultato impossibile farlo, dato il vastissimo numero di paesi terzi per i quali vigono prassi diverse nei diversi Stati membri e dato il carattere delicato della decisione da prendere nei confronti di molti di tali paesi. La Commissione, quindi, accetta che gli Stati membri possano decidere se imporre o meno l'obbligo di visto a cittadini di paesi terzi non elencati nell'allegato, fatte salve le due

condizioni stabilite nel preambolo, e cioè purché ciò non dia origine a controlli incompatibili con l'articolo 7 A del trattato CE (precedentemente articolo 8 A del trattato CEE) e purché ciò sia applicabile soltanto per un periodo di tempo strettamente limitato, durante il quale ogni paese terzo sarà compreso o in un elenco positivo o nell'elenco negativo. Questa situazione può essere compatibile con il trattato soltanto se sono soddisfatte dette condizioni. Questi principi sono enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2.

L'articolo 1, paragrafo 3 garantisce l'osservanza del principio della trasparenza: ogni provvedimento adottato dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2 deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Articolo 2

L'articolo 2 enuncia il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei visti rilasciati da ciascuno di essi: si tratta, in un certo senso, della pietra angolare della presente proposta. Come già affermato, l'articolo 100 C è una delle disposizioni relative al mercato interno. Il suo scopo, quindi, è tra l'altro quello di contribuire alla realizzazione del mercato interno, prevista nell'articolo 7 A del trattato. Ne consegue necessariamente che la pura e semplice compilazione di un elenco comune di paesi terzi sarebbe ben lungi dall'obiettivo fissato dall'articolo 100 C. Lo scopo, infatti, è piuttosto quello di accelerare l'eliminazione dei controlli sulle persone alle frontiere interne comunitarie e può essere raggiunto soltanto applicando il principio del riconoscimento reciproco.

Tuttavia, questo articolo si applica soltanto ai visti validi in tutta la Comunità. Si tratta di una materia disciplinata dalla convenzione sulle frontiere esterne. Questa condizione è stata giudicata necessaria in quanto non ci si può aspettare che gli Stati membri riconoscano visti concessi da altri Stati membri senza un minimo di organizzazione. Gli Stati membri, diversamente, si esporrebbero alla prassi abusiva della "compravendita di visti".

Inoltre, la convenzione sulle frontiere esterne stabilisce che una persona in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro deve essere esente dall'obbligo di visto.

Articolo 3

Il termine "visto" viene utilizzato nell'articolo 100 C ed il Consiglio deve quindi poter definire tale termine conformemente a detta disposizione. Tale definizione è inoltre indispensabile per poter dare piena efficacia ad altre disposizioni del regolamento, come è stato chiaramente dimostrato dai lavori del "Gruppo Schengen" e del "Gruppo ad hoc immigrazione". Nel contempo, la

Commissione non deve cercare di introdurre innovazioni in materia. Di conseguenza, la definizione di cui all'articolo 3 corrisponde ampiamente a quella fornita nell'articolo 1 del progetto di convenzione sulle frontiere esterne.

Nella stragrande maggioranza degli Stati membri un breve soggiorno è considerato un soggiorno che non duri più di tre mesi. Questo spiega perché questo criterio è stato utilizzato nell'articolo 21 della convenzione sulle frontiere esterne, nella stesura del 1991. Il primo trattino, quindi, ricalca fedelmente tale disposizione.

Articolo 4

Il paragrafo 1 è una disposizione tipo.

L'obiettivo del secondo paragrafo è semplicemente quello di garantire che tutte le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale prima che vengano applicate le altre disposizioni del regolamento.

[REDACTED]
[REDACTED]

**Proposta di
Regolamento che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini
devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento
delle frontiere esterne degli Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 C,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 100 C del trattato stabilisce che la Comunità determini quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; che il posto in cui questo articolo è stato inserito nel trattato dimostra che esso forma parte integrante delle disposizioni che riguardano il mercato interno;

considerando che, conformemente all'articolo 3 B, paragrafo 3 del trattato, l'azione della Comunità non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato stesso; che il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri dei visti rilasciati da ciascuno di essi, necessario per consentire che l'articolo 100 C eserciti appieno i suoi effetti, è una misura di accompagnamento essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo fissato nell'articolo 7 A in materia di libera circolazione delle persone;

considerando che i paesi terzi vanno classificati in base alla loro situazione politica ed economica e in base alle relazioni che essi intrattengono con la Comunità e con gli Stati membri, tenendo conto del grado di armonizzazione raggiunto a livello degli Stati membri;

considerando che lo scopo dell'articolo 100 C è quello di armonizzare le normative e le prassi degli Stati membri in questo campo; che si possono autorizzare, per un periodo limitato e come misure transitorie, disparità tra le normative e le prassi dei singoli Stati membri, purché non diano origine a controlli incompatibili con l'articolo 7 A; che è opportuno stabilire che questo regime transitorio scada il 30 giugno 1996 e che anteriormente a tale data il Consiglio decida per ogni singolo paese terzo se i suoi cittadini debbano essere in possesso di un visto o siano esenti da tale obbligo;

considerando che, per garantire che il sistema sia gestito in modo trasparente e che le persone interessate siano informate, i provvedimenti adottati dai singoli Stati membri conformemente a questo regime transitorio

ed eccezionale devono essere notificati agli altri Stati membri e alla Commissione; che, per gli stessi motivi, detta informazione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento devono essere pubblicate prima che l'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 2 diventino applicabili; che è necessario quindi differire l'applicazione di tali disposizioni di un mese rispetto all'entrata in vigore del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato del presente regolamento devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
2. Entro il 30 giugno 1996 gli Stati membri decidono se imporre l'obbligo di visto ai cittadini dei paesi terzi non elencati nell'allegato. Anteriormente a tale data il Consiglio deciderà, conformemente alla procedura di cui all'articolo 100 C, se inserire ciascuno di tali paesi nell'elenco dell'allegato o esentare i cittadini di tali paesi dall'obbligo di visto.
3. Entro dieci giorni feriali dall'entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati conformemente al paragrafo 2. Ogni nuovo provvedimento successivamente adottato conformemente al paragrafo 2 dovrà essere analogamente notificato entro cinque giorni feriali. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le informazioni notificate conformemente al presente paragrafo.

Articolo 2

Uno Stato membro non può esigere un visto da una persona che intenda attraversare la sua frontiera esterna e sia in possesso di un visto rilasciato da un altro Stato membro, qualora tale visto sia valido in tutta la Comunità.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

visto: un atto con il quale uno Stato membro

- o autorizza una persona ad entrare nel suo territorio, purché siano soddisfatte le altre condizioni di entrata, per un soggiorno non superiore a tre mesi o per vari soggiorni di durata globale non superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi a partire dalla data della prima entrata
- o autorizza una persona a transitare sul suo territorio o nella zona di transito di un porto o di un aereoporto, purché siano soddisfatte le altre condizioni di transito
- o autorizza una persona presente sul suo territorio a rientrarvi entro un determinato periodo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 2 diventano applicabili un mese dopo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato*

Afghanistan	Grenada	Marianne sett.	Turchia
Albania	Guinea	Oman	Tuvalu
Algeria	Guinea Bissau	Pakistan	Uganda
Angola	Guinea Equat.	Papua Nuova Guinea	Ucraina
Antigua e	Guyana	Filippine	Emirati Arabi Un.
Barbuda	Haiti	Qatar	Uzbekistan
Armenia	India	Romania	Vanuatu
Azerbajgian	Indonesia	Russia	Vietnam
Bahama	Iran	Ruanda	Yemen
Bahreïn	Irak	S. Christopher e	Zaire
Bangladesh	Costa d'Avorio	Nevis	Zambia
Barbados	Giordania	San Vincent e	Zimbabwe
Bielorussia	Kazakistan	Grenadine	
Belize	Kirghizistan	Santa Lucia	
Benin	Kiribati	Samoa Occ.	
Bhutan	Corea del Nord	Sao Tomé e Principe	
Botswana	Kuwait	Arabia Saudita	
Bulgaria	Laos	Senegal	
Burkina Faso	Lesotho	Seicelle	
Burundi	Libano	Sierra Leone	
Cambogia	Liberia	Isole Salomone	
Camerun	Libia	Somalia	
Capo Verde	Madagascar	Sudafrica	
Centrafrica	Maldiva	Sudan	
Ciad	Mali	Sri Lanka	
Cina	Marocco	Suriname	
Comore	Isole Marshall	Swaziland	
Congo	Isole Maurizio	Siria	
Cuba	Mauritania	Taiwan	
Dominica	Micronesia	Tagikistan	
Rep. dominicana	Moldavia	Tanzania	
Egitto	Mongolia	Tailandia	
Eritrea	Mozambico	Togo	
Etiopia	Myanmar	Tonga	
Figi	Namibia	Trinidad e Tobago	
Gabon	Nauru	Palau	
Gambia	Nepal	Tunisia	
Georgia	Niger	Turkmenistan	
Ghana	Nigeria		

*Il presente elenco non pregiudica la posizione della Comunità europea o dei suoi Stati membri per quanto riguarda lo status internazionale dei paesi elencati, né per quanto riguarda le relazioni che essi intrattengono con detti Stati.

ISSN 0254-1505

COM(93) 684 def.

DOCUMENTI

IT

01 06 11

N. di catalogo : CB-CO-93-737-IT-C

ISBN 92-77-63033-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo